

Estratto della delibera di G.C. n. 21/2016 – PRESCRIZIONI TRASPORTO - IMPORTANTE

1) **PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE SOLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA** (sita in Ricengo)

Omississ....

d) Omississ.... Le fermate fisse non sono soggette a modifica.

e) Gli orari ed i percorsi sono determinati dall'Ufficio amministrativo, in rapporto all'orario scolastico ed al calendario delle lezioni.

f) Il servizio è effettuato con la presenza degli "*accompagnatori*", appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale, con compiti di vigilanza (scuola infanzia). Tale attività inizia nel momento in cui gli alunni salgono sull'automezzo e termina con la discesa degli stessi davanti alla scuola o altro sito di destinazione. L'accompagnatore è obbligato a verificare che gli alunni compiano correttamente le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus. Il genitore dell'alunno, o chi ne fa legalmente le veci, è tenuto ad accompagnare e ad accogliere alla fermata di pertinenza il minore negli orari prestabiliti, personalmente o tramite un adulto formalmente delegato. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia, che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore presente sullo scuolabus per l'infanzia e la primaria alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

g) Qualora un alunno non usufruisca del trasporto per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, dandone comunicazione scritta e motivata agli uffici comunali con indicazione dell'inizio e della fine del periodo, sarà tenuto al pagamento di metà quota mensile. Qualora un alunno non usufruisca del trasporto per un intero mese o più mesi non sarà tenuto al pagamento della quota mensile per i periodi di assenza qualora la stessa sia stata comunicata e motivata per iscritto agli uffici comunali.

h) Tutti gli alunni che utilizzano il servizio trasporto scolastico scuola primaria sono automaticamente ammessi a fruire del servizio gratuito di custodia **pre e post orario** per il periodo intercorrente fra l'arrivo a scuola e l'inizio delle lezioni la mattina e viceversa per il pomeriggio. Disciplina collegata al "pre-post scuola": - Qualsiasi alunno che durante il periodo di custodia pre e post orario scolastico procuri danni all'edificio scolastico o ai beni in esso contenuto, è tenuto al risarcimento degli stessi; - Qualsiasi alunno che tenga un comportamento tale da mettere in pericolo la propria od altrui incolumità, anche verso gli addetti alla custodia, sarà sospeso dal servizio e conseguentemente anche dal servizio di trasporto; - Comportamenti di palese e continuata mancanza di rispetto verso gli addetti alla custodia, verranno puniti con la sospensione dal servizio custodia e trasporto; - Gli alunni non iscritti nell'elenco di coloro che usufruiscono del servizio trasporto e custodia, o temporaneamente sospesi da tale servizio, non potranno entrare nell'edificio scolastico fino all'ora prevista per il normale orario di apertura della scuola e dovranno abbandonare l'edificio scolastico al termine delle lezioni; - Il servizio custodia è automaticamente concesso per chi usufruisce del servizio trasporto; - L'assessore all'istruzione o da un suo delegato, per verificare il rispetto di quanto sopra citato, può in ogni occasione effettuare dei controlli.

2) **PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA SOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO** (sita in Offanengo)

a) Qualora un alunno non usufruisca del trasporto per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, dandone comunicazione scritta e motivata agli uffici comunali con indicazione dell'inizio e della fine del periodo, sarà tenuto al pagamento di metà quota mensile.

- b) Qualora un alunno non usufruisca del trasporto per un intero mese o più mesi non sarà tenuto al pagamento della quota mensile per i periodi di assenza qualora la stessa sia stata comunicata e motivata per iscritto agli uffici comunali.
- c) A partire dall'anno scolastico 2016/2017, al fine di rafforzare la sicurezza degli alunni e la loro incolumità, oltre che la tutela dello scuolabus, viene introdotto l'obbligo, a carico degli alunni, del "*cartellino di riconoscimento*", secondo la seguente disciplina:
 - Ogni alunno, usufruente del servizio scuolabus, dovrà utilizzare ed esibire al momento dell'ingresso nel medesimo, il cartellino.
 - L'esibizione del cartellino dovrà avvenire in favore dell'autista (competente al riconoscimento), il quale, in caso di inadempimento (mancata esibizione del cartellino), identificherà comunque l'alunno (consentendogli l'ingresso), comunicando l'evento al Comune.
 - Costituisce obbligo del Comune fornire, per la prima volta, il cartellino, previa fornitura della foto identificativa a carico della famiglia dell'alunno. In caso di smarrimento, potrà essere rilasciato un nuovo cartellino, previo il pagamento di € 2,00, a titolo di rimborso spese.
 - Al termine del proprio ciclo scolastico, ogni alunno dovrà restituire il cartellino al Comune.

3) PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO COMUNI PER TUTTE LE SCUOLE

- d) Sullo scuolabus, gli alunni devono tenere un comportamento disciplinato e civile. Non è permesso urlare, inveire, molestare l'autista o l'accompagnatore, alzarsi durante il tragitto ed avere comportamenti violenti nei confronti degli altri passeggeri, che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui. Inoltre, gli alunni sono tenuti al rigoroso rispetto del mezzo di trasporto ed a non produrre ad esso alcun danno. Per eventuali oggetti di proprietà dell'alunno smarriti sullo scuolabus, l'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità. In caso di rinvenimento di detti oggetti, gli stessi potranno essere ritirati presso gli Uffici Comunali. Durante il tragitto, gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto ed, in particolare, devono: - rimanere seduti per tutto il percorso e ove presenti utilizzare le cinture di sicurezza, assumendo un comportamento corretto; - non recare disturbo al personale ed ai compagni; - non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi (temperini, petardi, etc.).
- e) Anche in aderenza alla normativa in materia di divieto di fumo, di cui al recente Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016, sullo scuolabus è assolutamente vietato fumare (divieto assoluto per qualsiasi tipologia di "fumo"), da parte di chiunque.
- f) E' assolutamente vietato durante il tragitto affacciarsi ai finestrini, lanciare oggetti di qualsiasi genere pena la sospensione immediata del servizio e il risarcimento danni provocati a terzi.
- g) Durante il tragitto gli alunni trasportati devono rimanere seduti ai propri posti e mantenere un comportamento tale da non disturbare il conducente o arrecare disturbo agli altri passeggeri (si invitano quindi i genitori ad informarne i figli).
- h) Gli alunni trasportati dovranno in ogni caso rispettare le fermate fissate all'inizio dell'anno scolastico (salvo eventuali successive modifiche) sia per l'andata che per il ritorno. Non è ammesso il trasporto sul mezzo di alunni che non siano fra gli iscritti al servizio erogato dal Comune.
- i) L'accompagnatore è obbligato a relazionare al Comune (specifica relazione scritta) ogni qual volta in cui si dovessero verificare comportamenti molesti, di disturbo o pericolosi da parte dei bambini trasportati (comportamenti anomali). Nel caso in cui tali comportamenti anomali dovessero ripetersi ed essere accertati per più di due volte, l'Amministrazione si riserva la facoltà, previo incontro con la famiglia, di sospendere il

servizio nei riguardi dell'alunno interessato. I genitori del minore saranno, in ogni caso, tenuti a risarcire i danni eventualmente causati all'automezzo.

- j) Qualsiasi alunno che durante il trasporto arrecherà danni al mezzo di trasporto (scuolabus od autobus) sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

SANZIONI: In caso di inosservanza, accertata a seguito di specifico procedimento in contraddittorio, di una delle prescrizioni sopra indicate, il Responsabile del Servizio procederà all'irrogazione dei seguenti provvedimenti, sulla base di una valutazione discrezionale circa la gravità della condotta assunta:

- a) richiamo verbale per l'alunno trasgressore ed avviso formale ai genitori del comportamento scorretto tenuto dal proprio figlio;
- b) sanzione pecuniaria fino ad € 50,00;
- c) sospensione dalla fruizione del servizio per un determinato periodo (massimo un mese), in caso di recidiva e sempre che le condotte illecite siano valutate come pericolose per l'alunno e/o per gli altri.